

La disciplina sulla valutazione di impatto ambientale per le opere al vaglio della Consulta

## Le regioni alzano il tiro sulla Via Pioggia di ricorsi: undici norme ritenute incostituzionali

Pagina a cura  
di **ANDREA MASCOLINI**

**L**a disciplina sulla valutazione di impatto ambientale al vaglio della Corte costituzionale per violazione della competenza legislativa e organizzativa delle regioni. Sono queste le principali motivazioni che supportano i ricorsi presentati dalla provincia autonoma di Trento e da tre regioni (Valle d'Aosta, Lombardia e, a breve, Sardegna) contro il dlgs 16 giugno 2017, n.104, di attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE.

Per quel che concerne la Vas (valutazione ambientale strategica) il decreto 104 (impugnabile fino al 4 settembre) ha inciso direttamente sulle competenze delle regioni, nonché su quelle degli altri enti locali in materia di Vas e di Aia (autorizzazione integrata ambientale), per quel che concerne la Via (valutazione di impatto ambientale) la disciplina statale ha anche

toccato le disposizioni regionali che regolano l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative attribuite in materia di Via.

**Va rilevato che i ricorsi che sono stati presentati in questi giorni** rappresentano di fatto una quasi scontata coda dello scontro che si era registrato a maggio fra governo e regioni quando il parere della Conferenza stato-regioni, formalmente positivo, conteneva una tale serie di richieste di emendamenti da fare intuire che il mancato accoglimento, nel testo definitivo, delle richieste delle regioni avrebbe aperto la strada al conflitto presso la Corte costituzionale.

**Nello specifico, per esempio, per la provincia autonoma di Trento** (delibera 1372 del 25 agosto) le modifiche costituiscono una «importante variazione del riparto delle competenze tra lo stato e la provincia autonoma di Trento, oltre che tra lo stato e le regioni in genere, che non

sembra trovare alcun aggancio nei principi di delega, con violazione dell'articolo 76 della Costituzione». Per la provincia trentina «la nuova normativa statale, come emerge dal quadro complessivo descritto, viene a incidere ampiamente in ambiti di materia che per Statuto speciale sono attribuiti alla potestà legislativa, nonché alla corrispondente potestà regolamentare e amministrativa delle province autonome, che da tempo sono state anche effettivamente esercitate, dando forma a un corposo impianto normativo e organizzativo».

**Fra le 11 norme di cui si solleva l'eccezione di incostituzionalità** vengono citate quella relative al «trasferimento alla competenza statale della valutazione di impatto ambientale (Via) e della valutazione di assoggettabilità alla Via di progetti che precedentemente erano attribuiti alla competenza delle province autonome e delle regioni (per esempio, strade extraurbane, principali e secondarie)». Viene, inoltre, censurata la disposizione sul periodo transitorio assegnato alle regioni per adattare la propria disciplina alle nuove

norme statali, cioè l'applicazione dell'obbligo di adeguare la legislazione provinciale alle nuove norme statali, anche di procedimento, nel termine di centoventi giorni, salva attivazione di poteri sostitutivi statali.

**La Regione Lombardia (delibera del 3 agosto) contesta** la «riduzione del potere di legiferare da parte delle regioni con un aumento di competenze in capo allo stato, il mancato coinvolgimento nella determinazione dei costi amministrativi, nonché l'introduzione di disparità tra procedimenti di competenza statale e regionale». Da ultimo, la Valle d'Aosta lunedì 28 ha deciso di accordarsi a Lombardia e provincia di Trento sostenendo che la «rideterminazione dei procedimenti di Via di competenza regionale, con riduzione dei poteri legislativi della regione, cui è attribuita dal decreto la mera disciplina di aspetti organizzativi».

—© Riproduzione riservata—

